Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Martedì, 2 ottobre** | **Numero 232**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . } colonna o spazio di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni classe elementare, esclusa la prima, avrà una biblioteca scolastica per uso degli alunni.

Il corso popolare, oltre le biblioteche per gli alunni (una per classe, dalla quinta in su) avrà una biblioteca popolare, per uso degli ex-alunni e in generale degli adulti.

Una biblioteca si costituirà in ogni Comune, nei locali della scuola, anche quando l'istruzione sia limitata alla terza classe elementare.

La biblioteca scolastica e l'annessa biblioteca popolare sono di proprietà del Comune e poste sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di ciascun maestro.

Il servizio della biblioteca è obbligatorio per i maestri, secondo le disposizioni che saranno date dalle competenti autorità scolastiche; del servizio prestato

nelle biblioteche popolari, fuori dell'orario scolastico, sarà tenuto conto nei concorsi, nelle promozioni, nella concessione di benemerenze, ecc.

Art. 2.

Per la istituzione, il mantenimento e lo incremento delle dette biblioteche, gli alunni di ciascuna classe saranno uniti in associazione e pagheranno, esclusi i poveri, un contributo di 10 centesimi per ogni mese di scuola nei Comuni urbani, e di 5 centesimi nei Comuni rurali.

Questi contributi, raccolti dal maestro della classe, saranno erogati esclusivamente in acquisto di libri od altro materiale per la biblioteca, esclusi i mobili.

I libri da acquistare dovranno essere preventivamente approvati dal R. provveditore agli studi.

Art. 3.

Un armadio o scaffale per la biblioteca scolastica e per la biblioteca popolare fa parte del mobilio scolastico obbligatorio per il Comune.

Un solo scaffale potrà tuttavia servire per la biblioteca di più classi.

Laddove sia possibile, la biblioteca popolare sarà collocata in apposita sala, fornita di mobili adatti per i bisogni dei lettori.

La lettura dei libri potrà essere fatta in sede, quando vi siano locali e mobili adatti, o mediante prestito a domicilio, sempre che i lettori, o i loro genitori o tutori, quando si tratti di minorenni, prendano impegno scritto di restituire i libri in buono stato o di pagarne il valore, in caso di smarrimento o deterioramento.

La dichiarazione scritta di cui sopra è esente da bollo.

Art 4.

Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche e popolari si provvederà:

a) con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari e popolari;

b) con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti locali;

c) con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche;

d) col prodotto di sottoscrizioni o collette fatte a profitto di esse.

Art. 5.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'applicazione del presente decreto-legge.

Fino a che il detto regolamento non sia stato pubblicato, l'ordinamento e l'amministrazione delle biblioteche saranno conformi alle istruzioni date dal Ministero della istruzione pubblica con la circolare n. 36 del 26 luglio 1911, pubblicata nel Bollettino ufficiale dello stesso Ministero n. 33 del 3 agosto 1911.

Le biblioteche scolastiche esistenti e le annesse biblioteche popolari si uniformeranno entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto alle norme in esso contenute.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1599 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 1588, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 411, col quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione da parte della Società anonima « Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici », con sede in Milano, di un raccordo ferroviario dello stabilimento ausiliario di essa Società, sito in Vicenza, nella località Campo di Gallo, colla stazione ferroviaria di Vicenza, stabilendo che l'opera stessa dovesse essere compiuta nel termine di quattro mesi dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1036, col quale il termine per il compimento dell'opera di cui al citato decreto 25 febbraio 1917, n. 411, è stato prorogato fino a tutto il 25 agosto 1917;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È mantenuta la dichiarazione di pubblica utilità della costruzione da parte della Società anonima « Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici », con sede in Milano, di un raccordo ferroviario dello stabilimento ausiliario di essa Società, sito in Vicenza, nella località Campo di Gallo, con la stazione ferroviaria di Vicenza.

Art. 2.

L'opera suddetta dovrà essere compiuta entro il 31 ottobre 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 9 settembre 1917, sul decreto concernente riordinamento delle imposte dirette.

ALTEZZA!

Le tre imposte dirette che stanno a base del nostro sistema tributario attuale, e cioè la imposta sui fondi rustici o terreni, quella sui fabbricati e quella sui redditi di ricchezza mobile, furono le prime a cui il legislatore italiano pensò, allorchè, scoppiato il conflitto europeo, fu necessario, per fronteggiare ogni evenienza, di rrobustire il bilancio; onde nel secondo semestre del 1914 i contribuenti ebbero la somma d'imposta, rispettivamente dovuta per terreni, fabbricati o ricchezza mobile in base alle aliquote vigenti, aumentata di tredici centesimi per ogni lira, con beneficio però per lo Stato di 15 centesimi.

Difatti col R. decreto 15 ottobre 1914, n. 1128, avente valore legislativo perchè emesso dal Governo in virtù dei poteri conferitigli dal Parlamento con la legge 19 luglio 1914, n. 694, fu stabilito che la addizionale alle imposte dirette portata dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 prorogata con la legge 28 luglio 1911, n. 842 a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, fosse devoluta allo Stato ed elevata da due a cinque centesimi per lira, con effetto dal 1° gennaio 1915 (consolidandosi però in cifra fissa una somma corrispondente alle Provincie ed ai Comuni suddetti).

Ma colla legge 16 dicembre 1914, n. 1354, si disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 1915 e per tutto l'esercizio 1915-1916 fosse aumentata di un decimo la imposta fondiaria erariale principale sui beni rustici e sugli urbani, e così pure i redditi di ricchezza mobile, esclusi quelli di categoria A^1, i quali non erano stati assoggettati neppure ai centesimi addizionali.

In virtù di questi due provvedimenti, prorogati poi dalla legge dell'esercizio provvisorio anche per il 1916-917, le aliquote delle due imposte fondiarie vennero ad essere le seguenti:

Terreni.

Aliquota principale (legge 21 gennaio 1897, n. 23) . . .	L.	8 —
Decimo di guerra ristabilito (legge 21 gennaio 1897, n. 23).	»	— 80
Centesimi addizionali (decreto 15 ottobre 1914, n. 1128).	»	— 40
Nuovo decimo di guerra (legge 16 dicembre 1914, n. 1354).	»	— 80
Totale	L.	10 — %

Fabbricati.

Aliquota principale (legge 11 maggio 1865, n. 2276) . .	L.	12 50
Decimo di guerra (legge 28 maggio 1867, n. 3719) . . .	»	1 25
Decimi (due) di guerra (legge 26 luglio 1868, n. 4513)	»	2 50
Centesimi addizionali (decreto 15 ottobre 1914, n. 1128).	»	0 625
Nuovo decimo di guerra (legge 16 dicembre 1914, n. 1354).	»	1 25
Totale	L.	18 125 %

Ricchezza mobile.

Aliquota principale (legge 22 luglio 1894, n. 339) . .	L.	20 —
Centesimi addizionali (decreto 15 ottobre 1914, n. 1128).	»	1 —
Decimo di guerra (legge 16 dicembre 1914, n. 1354). .	»	2 —
Totale	L.	23 — %

Giova però ricordare in primo luogo che l'aliquota per i terreni non si applica nelle Provincie che hanno tuttora i vecchi catasti e nelle quali l'imposta è determinata per contingente, dove perciò i centesimi addizionali ed il nuovo decimo di guerra si tradussero in un aumento delle quote ripartite a carico dei singoli contribuenti; e che l'aliquota per la ricchezza mobile è puramente teorica (tranne che per la categoria A^1), a causa delle discriminazioni: in secondo luogo, che tanto il decreto 15 ottobre 1914 quanto la legge 16 dicembre 1914 contenevano alcuni minimi d'esenzione; e cioè: per i *terreni* le quote di imposta erariale principale non superiore a L. 10; per i *fabbricati* le quote non superiori a L. 15, per la *ricchezza mobile* i redditi netti della categoria *B* (industriali e commerciali) non superiori a L. 1.500, i redditi netti della categoria *C* (professionali) non superiori a L. 1.667, i redditi netti della categoria *D* (stipendi e pensioni) non superiori alle L. 2000.

Resisi necessari nuovi aggravamenti tributari per l'anno 1917 coll'allegato *F* del decreto legislativo 9 novembre 1916, n. 1525, venne provveduto per l'imposta terreni e per quella di ricchezza mobile.

Quanto alla imposta terreni fu adottato il criterio di applicare delle aliquote lievemente progressive conglobando in esse i decimi di guerra ed i centesimi addizionali; ma non gravando i contribuenti di una quota d'imposta che calcolata in base all'8 % non superasse nel distretto d'agenzia le L. 50: rimasero così le aliquote dell'8,80 % per le quote non superiori a L. 10 e del 10 % per le quote comprese fra le L. 10,01 e le L. 50; mentre le quote superiori a L. 50 vennero classificate in tre categorie: quote da L. 50,01 a L. 300, quote da L. 300,01 a L. 500, quote superiori a L. 500; e le relative aliquote furono rispettivamente del 12, del 13 e del 14 %: questo per le Provincie a nuovo catasto: per le Provincie a vecchio catasto si disposero la proporzionale elevazione dei contingenti e la loro ripartizione in modo che i contribuenti risentissero l'aggravio nella stessa misura di quelli delle altre Provincie, e non fossero toccati i contribuenti per quote fino a L. 50.

Quanto alla ricchezza mobile si preferì, anzichè elevare per alcune categorie l'aliquota del 20 0/0, modificare la base delle discriminazioni, cioè della riduzione del reddito netto a reddito imponibile: tale modificazione si tradusse in un aumento di 4 quarantesimi imponibili per la categoria A^2 che pagava su 30 quarantesimi e di 5 quarantesimi per le categorie *B* e *C* che pagavano rispettivamente su 20 e 18 quarantesimi; nelle categorie A^1 e *D* nulla si innovò; quanto alla A^1 perchè i redditi ivi censiti pagano integralmente, cioè senza riduzione alcuna, l'aliquota del 20 0/0; quanto alla *D*, perchè essa comprende gli stipendi e le pensioni a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni verso i loro funzionari, che sono forse i soli contribuenti i quali non sfuggano neppure in minima parte all'accertamento rigoroso del loro reddito.

Inoltre, per rendere sempre più equa la distribuzione del carico, non si assoggettarono ad aumento i redditi di categoria *C*, costituiti dagli stipendi degli impiegati di aziende commerciali e di corpi morali, che sono pagati dalle Amministrazioni salvo rivalsa, e tutti i redditi netti accertati direttamente non superiori a L. 3000. Per tal modo l'aggravio non colpì le classi più modeste e meno abbienti, già duramente provate per l'aumento del costo della vita.

Quanto all'imposta fabbricati, parve allora che non dovesse toccarsi: nella mia relazione del 9 novembre 1916 io dicevo come per rimaneggiare questo tributo in modo razionale ed efficace sarebbe occorso di procedere ad una revisione generale, alla quale nelle attuali contingenze neppure è possibile pensare, perchè gli uffici, con personale sensibilmente diminuito, non bastano al lavoro ordinario e straordinario dell'azienda finanziaria dello Stato. Si aggiunga, io dicevo inoltre, che l'esperienza ha purtroppo dimostrato come gli inasprimenti della imposta sui fabbricati vengano largamente scontati col rincaro delle pigioni e quindi sopportati da contribuenti diversi da quelli ai quali lo Stato ritiene di doversi rivolgere per i suoi bisogni.

Si giudicò allora più provvido ricorrere ad un tributo, con vero e proprio carattere di diritto di guerra, da prelevarsi sui redditi certi che i proprietari di case realizzassero colle riscossioni degli affitti; di qui l'allegato *G* del decreto 9 novembre 1916, n. 1525, con cui si dispose che per l'anno 1917 i proprietari di costruzioni stabili destinate ad affitto, versassero allo Stato come diritto di guerra, indipendentemente da ogni altro tributo, il 5 per cento degli affitti da essi riscossi alle scadenze di contratto; stabilendosi che questo diritto di guerra non potesse, malgrado ogni patto in contrario, dar luogo a rivalsa a carico del locatario,

A distanza quasi di un anno, per il protrarsi della guerra, è indispensabile chiedere anche ai contribuenti diretti qualche nuovo sacrificio, e il Governo, nella coscienza della sua responsabilità, non esita a farlo.

E in primo luogo esso chiede - a proprio esclusivo beneficio - un contributo maggiore di quello datogli nel 1917 dai proprietari terrieri; esclusi sempre i contribuenti di quote d'imposta non superiori a L. 50, esso crede congruo elevare dell'1 per cento le aliquote dei contribuenti per quote superiori, mantenendo quindi il criterio della progressività, e fermo l'assorbimento dei decimi di guerra e dei centesimi addizionali: le aliquote divengono pertanto del 13 % per le quote da L. 50,01 a L. 300, del 14 % per le quote da lire 300,01 a L. 500, del 15 % per tutte le altre maggiori.

Trattandosi di finanza di guerra, e cioè di provvedimenti intesi a sopperire rapidamente alle esigenze del bilancio, è superflua la discussione dottrinale che potrebbe farsi sull'argomento, e specie sul criterio della progressività; ma non sarà fuori di luogo ricordare come lo Stato, mancando nel nostro sistema tributario una imposta erariale sul complesso dei redditi la quale permetta di far concorrere il cittadino ai pesi della guerra in ragione della sua potenzialità economica, non possa essere accusato di violare i canoni della scienza finanziaria, se attraverso questa via esige dai possessori di terreni una falcidia del loro profitto da destinarsi a sostenere le spese di quella guerra che si combatte anche per dare sicurezza al territorio nazionale e quindi alla proprietà immobiliare; e se la esige tanto più sensibile quanto più esteso e redditizio è il possesso.

E questo punto di vista, come ha consigliato di mantenere la esenzione già sancita nel decreto 9 novembre 1916, n. 1525, a favore dei corpi morali soggetti alla tassa di manomorta, così suggerisce ora il primo comma dell'art. 8 del decreto, con cui si vieta la riversibilità dei nuovi aumenti sugli affittuari qualora per contratto sia ad essi accollato l'onere totale della imposta; non quindi nel caso di contratti in cui proprietarî e conduttore siansi divisi in proporzione prestabilita i frutti e le spese: non si dimentichi, a questo riguardo, che gli affittuarî sono, a differenza dei proprietarî diretti conduttori, soggetti alla imposta di ricchezza mobile, e quindi alla sovrimposta sui profitti di guerra.

E veniamo ai proprietari di fabbricati.

Essi non fecero buon viso al diritto di guerra sulle riscossioni, e per mezzo delle loro organizzazioni di classe se ne dolsero, dichiarando che avrebbero preferito un aumento della imposta ordinaria.

Il Governo, convinto delle ragioni che lo indussero al regime fissato nel decreto 9 novembre 1916, n. 1525, forse vi persisterebbe, se considerazioni d'ordine pratico, attinenti alla convenienza di semplificare più che possibile il lavoro degli uffici, non lo inducessero ad introdurre anche per i proprietari di fabbricati il regime adottato per quelli di terreni, e cioè l'aggravamento delle aliquote.

Si è veduto come l'aliquota erariale effettiva sia attualmente del 18,125 % tranne che per quelli soggetti ad una imposta non superiore a L. 15, i quali pagano in ragione del 16 %: per queste piccole proprietà è doveroso di nulla innovare, tanto più che esse erano state esonerate anche dal diritto di guerra sulle riscossioni; ma anche fino ad un limite doppio di tributo si è voluto estendere il rispetto dello *statu quo*, facendo anzi una leggera riduzione di aliquota da 18,125 % a 18 %: le quote superiori a L. 30, analogamente al metodo per l'imposta terreni, vengono ripartite in due categorie: quote da L. 30,01 a L. 200; e quote superiori a L. 200: le aliquote si determinano rispettivamente nel 20 % e nel 22 %, comprensive, s'intende, dei decimi di guerra e dei centesimi addizionali.

Conviene però preoccuparsi delle istituzioni pubbliche di beneficenza che hanno patrimonio costituito anche da fabbricati: come già si esentarono dal diritto di guerra sulle riscossioni, sembra ragionevole che esse continuino a pagare in base alla aliquota del 18,125 %, atteso che diminuire il loro reddito significherebbe restringere quei benefici d'ordine sociale dei quali è invece più che mai sentito il bisogno. E tale concessione si è creduto opportuno di fare anche in vantaggio dei fabbricati appartenenti ai Comuni ed alle Provincie, allorchè non siano fonte di reddito locatizio; e ciò allo scopo di non apportare loro nuovi oneri patrimoniali nelle attuali difficili circostanze.

Così parve doveroso rinnovare due disposizioni dell'allegato *G* al decreto 9 novembre 1916; una a favore degli inquilini per concedere loro l'unica garanzia che in questa sede è possibile, cioè la dichiarazione che l'aumento delle aliquote d'imposta non potrà, malgrado ogni patto in contrario, dar luogo a rivalsa a carico del locatario; l'altra a favore dei proprietari, prorogandosi a tutta la durata del decreto attuale la facoltà di richiedere al pretore l'apposizione della formula esecutiva sull'originale dei contratti di locazione entro due mesi dalla scadenza del termine convenuto per il pagamento del canone di affitto.

Tanto poi a beneficio dei proprietari di terreni quanto dei proprietari di fabbricati si determina che la commisurazione della sovraimposta di cui all'art. 309 della legge comunale e provinciale vigente continuerà ad essere eseguita in base alla imposta erariale risultante dal calcolo delle aliquote vigenti nel 1916, determinazione necessaria per impedire che l'aggravio erariale, imposto da eccezionali esigenze di Stato, diventi notevolmente maggiore, dato che molti enti locali sovraimpongono in una misura fortissima.

Dovendosi trarre qualche ulteriore profitto anche dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile, o per lo meno impedire che il suo gettito diminuisca per effetto delle perturbazioni economiche arrecate dalla guerra in talune aziende private o collettive, si è ritenuto opportuno di sopprimere il sistema della riduzione del reddito netto ad imponibile, e di sostituirvi il metodo più semplice e più perspicuo delle aliquote reali, comprensive anche dei centesimi addizionali e del nuovo decimo di guerra.

Le aliquote che si propongono in confronto di quelle corrispondenti al metodo finora vigente delle discriminazioni, e tenuto conto dei centesimi addizionali e del decimo, risultano da questo prospetto:

REDDITI	Aliquota attuale	Aliquota nuova
Categoria A^1	20.00	20.00
Categoria A^2	19.55	20.00
Cat. *B* privati non superiori a L. 1.500	10.00	10.00
privati superiori a L. 1.500 ma non a L. 3.000	11.50	11.50
privati superiori a L. 3.000, e di enti collettivi	14.375	15.00
Cat. *C* non superiori a L. 1.667	9.00	9.00
accertati direttamente e superiori a L. 1.667 ma non a L. 3.000, e accertati per rivalsa	10.35	10.50
accertati direttamente e superiori a L. 3.000	13.125	14.00
Cat. *D* non superiori a L. 2.000	7.50	7.50
superiori a L. 2.000	8.625	8.65

Per tal modo la graduatoria che si introduce viene a risultare la seguente:

Redditi di puro capitale, 20 0/0.

Redditi commerciali e industriali degli enti collettivi, o di privati superiori a L. 3,000, 15 0/0.

Redditi professionali accertati direttamente e superiori a L. 3,000, 14 0/0.

Redditi commerciali e industriali fra L. 1,500 e L. 3,000, 11,50 0/0.

Redditi professionali accertati per rivalsa, o accertati direttamente tra le L. 1,500 e L. 3,000, 10,50 0/0.

Redditi commerciali e industriali privati non superiori a L. 1,500, 10 0/0.

Redditi professionali non superiori a L. 1,667, 9 0/0.
Redditi stipendi e pensioni superiori a L. 2,000, 8,65 0/0.
Redditi stipendi e pensioni non superiori a L. 2,000, 7,50 0/0.

Quanto agli inasprimenti, essi si riducono a cent. 45 per i redditi di categoria A^2 (per i quali si stabilisce la non riversibilità sul debitore, quando il creditore sia un privato contribuente che tragga dall'impiego del suo capitale un interesse non inferiore al 5 0/0), di cent. 62 e mezzo per i redditi misti di capitale e lavoro quando siano accertati a carico di enti collettivi, o quando, se accertati a carico di privati, siano superiori a L. 3000; di cent. 15 per i redditi di solo lavoro quando siano accertati per rivalsa, o quando, se accertati direttamente siano superiori a L. 1667 e non a L. 3000; di cent. 77 e mezzo per i redditi di solo lavoro accertati direttamente e superiori a L. 3000; di cent. 2 e mezzo per gli stipendi e le pensioni superiori a L. 2000.

Naturalmente, data la soppressione di un reddito imponibile, diverso e minore del reddito netto, si provvede per le congrue modificazioni nel calcolo dei redditi esenti e delle detrazioni nell'articolo 7 del decreto: il quale per ciò si deve intendere nulla innovi quanto alla misura reale di esse esenzioni e detrazioni, lasciando salva di conseguenza la disposizione dell'art. 11 della vigente legge 24 agosto 1877, n. 4021, anche nella parte in cui per il combinato disposto coll'art. 55 esclude dal beneficio i redditi assoggettati ad imposta per ritenuta diretta.

Nell'occasione di questi provvedimenti è apparso opportuno elevare le aliquote, salva quella iniziale, per l'imposta sui proventi degli amministratori di società anonime e di società in accomandita per azioni: la elevazione, come non ha bisogno di essere giustificata attese le condizioni generali della pubblica e privata economia, così non può supporsi debba incontrare censura alcuna, o nemmeno da quelli che ne sono colpiti.

Con queste proposte che, in attesa di una organica e generale riforma, danno uniformità e semplificazione al regime delle imposte dirette e senza apportare nessun carico ai meno abbienti, migliorano il rendimento tributario con non certo intollerabili aggravi a coloro che traggono o dal capitale o dal lavoro un reddito apprezzabile, l'erario si premunisce contro eventuali contrazioni della entrata e le mantiene la elasticità più che mai necessaria in tempi come quelli che attraversiamo.

Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero* 1546 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1918 e fino al termine dell'anno nel quale sarà conclusa la pace, l'imposta sui fondi rustici nelle Provincie a nuovo catasto sarà applicata in base alle seguenti aliquote:

8,80 % per le quote d'imposta le quali calcolate in base alla aliquota dell'8 % non superino nel distretto dell'agenzia delle imposte L. 10.

10 % per le quote d'imposta le quali calcolate in base all'aliquota stessa del 10 % siano comprese nel distretto d'agenzia fra le L. 10,01 e le L. 50.

13 % per le quote d'imposta le quali calcolate in base all'aliquota del 10 % siano comprese nel distretto d'agenzia fra le L. 50,01 e le L. 300.

14 % per le quote d'imposta le quali calcolate in base all'aliquota del 10 % siano comprese nel distretto d'agenzia fra le L. 300,01 e le L. 500.

15 % per tutte le altre.

Tali aliquote sono comprensive dei decimi di guerra di cui alle leggi 21 gennaio 1897, n. 23 e 16 dicembre 1914, n. 1354, nonchè dei centesimi addizionali di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1914, n. 1128.

In deroga a quanto è stabilito dal presente articolo, i terreni appartenenti a corpi morali soggetti alla tassa di manomorta continueranno a pagare l'imposta sulla base della aliquota dell'8 0/0 aumentata di due decimi e di cinque centesimi addizionali, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto 15 ottobre 1914, n. 1128, e del secondo comma del n. 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1354.

Art. 2.

Nei compartimenti ove vigono tuttora i vecchi catasti, i contingenti fissati per ciascuna Provincia, giusta il decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1916, numero 1122, saranno elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato all'aliquota d'imposta in base all'articolo precedente, pei contribuenti gravati da un'imposta superiore a L. 50, rimanendo così consolidati il decimo e i 5 centesimi addizionali, di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.

Il riparto del nuovo contingente sarà eseguito in modo che i contribuenti per le quote d'imposta fino a L. 10, e da L. 10,01 a L. 50, non vengano gravati di un carico superiore a quello dovuto anteriormente all'applicazione del presente decreto e che siano esenti dallo aggravio portato dal presente decreto i corpi morali soggetti alla tassa di manomorta.

Le disposizioni dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 15 luglio 1906, n. 383, non si applicano agli aumenti dell'imposta sui fondi rustici portati dal decreto legislativo 15 ottobre 1914, n. 1128, dalla legge 16 dicembre 1914, n. 1354, dall'art. 2 dell'allegato *F* al decreto 9 novembre 1916, n. 1525, e dal presente decreto.

Per i Comuni della Provincia di Basilicata indicati nell'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, le agevolazioni tributarie e la quota d'imposta spettante alla Cassa provinciale di Credito agrario giusta l'articolo medesimo saranno commisurate sulla imposta dell'anno 1914.

Del pari il rimborso dell'imposta sui fondi rustici dovuto annualmente al *Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana* a termini dell'art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333, sarà liquidato con

l'aliquota d'imposta erariale principale applicata nell'anno 1914.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1918 e fino al termine dell'anno nel quale sarà stata conclusa la pace, l'imposta sui fabbricati sarà applicata in base alle seguenti aliquote;

16 °/₀ per le quote d'imposta che in base a tale aliquota non superino nel distretto d'agenzia L. 15.

18 °/₀ per le quote d'imposta che in base a tale aliquota siano comprese nel distretto d'agenzia fra L. 15,01 e L. 30.

20 °/₀ per le quote d'imposta che in base a tale aliquota siano comprese nel distretto d'agenzia fra L. 30,01 e L. 200.

22 °/₀ per tutte le altre quote d'imposta.

Tali aliquote sono comprensive dei decimi di guerra portati dalle leggi 28 maggio 1867, n. 3719, 26 luglio 1868, n. 4513, 16 dicembre 1914, n. 1354, e dei centesimi addizionali di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1914, n. 1128.

Art. 4.

In deroga di quanto è stabilito dal precedente articolo i fabbricati appartenenti ad istituzioni pubbliche di beneficenza, e quelli non produttivi di reddito locatizio appartenenti a Comuni ed a Provincie, continueranno a pagare l'imposta sulla base della aliquota del 12,50 0[0 aumentata di quattro decimi e di cinque centesimi addizionali, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto 15 ottobre 1914, n. 1128, e del secondo comma del n. 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1354.

Art. 5

La commisurazione della sovraimposta sui fondi rustici e sui fabbricati di cui all'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, sarà eseguita in base alla imposta erariale dovuta secondo le aliquote dell'anno 1916.

Per gli effetti degli articoli 79 e 663 del Codice di procedura civile il tributo diretto verrà calcolato in base alle aliquote vigenti per l'anno 1914.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1918 e fino al termine dell'anno nel quale sarà conclusa la pace, l'imposta di ricchezza mobile sarà applicata sui redditi netti in base alle seguenti aliquote:

20 °/₀ per i redditi di categoria A^1 ed A^2.

10 °/₀ per i redditi di categoria *B* accertati a carico di privati e non superiori a L. 1500.

11,50 °/₀ per i redditi di categoria *B* accertati a carico di privati, superiori a L. 1500 ma non a L. 3000.

15 °/₀ per i redditi di categoria *B* accertati a carico di privati e superiori a L. 3000 e per tutti quelli accertati a carico di enti collettivi.

9 °/₀ per i redditi di categoria *C* accertati direttamente e non superiori a L. 1667.

10,50 °/₀ per i redditi di categoria *C* accertati direttamente e superiori a L. 1667 ma non a L. 3000, e per tutti quelli accertati per rivalsa.

14 °/₀ per i redditi di categoria *C* accertati direttamente e superiori a L. 3000.

7,50 °/₀ per i redditi di categoria *D* non superiori a L. 2000.

8,65 °/₀ per i redditi di categoria *D* superiori a L. 2000.

Le aliquote determinate nel presente articolo sono comprensive dei centesimi addizionali di cui al decreto 15 ottobre 1914, n. 1128, e del decimo di cui alla legge 16 dicembre 1914, n. 1354.

Art. 7.

Sono esenti da imposta in categoria *B* i redditi netti fino a L. 533,33, in categoria *C* i redditi netti fino a L. 640, in categoria *D* i redditi netti fino a L. 800.

Le detrazioni portate dalla legge 22 luglio 1894, numero 339, verranno fatte sui redditi netti, e cioè nelle seguenti misure:

in categoria *B*:

L. 333,33 per i redditi superiori a L. 533,33 ma non a L. 666,66
» 266,66 per i redditi superiori a » 666,66 ma non a » 800,00
» 200,00 per i redditi superiori a » 800,00 ma non a » 933,33
» 133,33 per i redditi superiori a » 933,33 ma non a » 1,066,66

in categoria *C*:

L. 400,00 per i redditi superiori a L. 640,00 ma non a L. 800,00
» 320,00 per i redditi superiori a » 800,00 ma non a » 960,00
» 240,00 per i redditi superiori a » 960,00 ma non a » 1,120,00
» 160,00 per i redditi superiori a » 1,120,00 ma non a » 1,280,00

Art. 8.

In caso di contratti nei quali sia posto a carico dei conduttori di fondi l'onere totale delle imposte, questo dovrà essere commisurato esclusivamente nella somma che sarebbe dovuta dal conduttore stesso in base alle aliquote vigenti prima del presente decreto.

Le modificazioni di aliquota di cui all'art 3 del presente decreto non potranno, malgrado ogni patto in contrario, dar luogo a rivalsa a carico del locatario.

È prorogata a tutto il periodo di tempo nel quale avrà validità il presente decreto la disposizione dell'art. 5 del decreto 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *G*.

L'aggravamento della imposta a carico di privati contribuenti della categoria A^2, portato dall'art. 6 del presente decreto non potrà essere ripetuto dal creditore verso il debitore, nonostante qualsiasi patto in contrario, qualora al creditore sia assicurato un interesse netto non inferiore al 5 0[0.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1918 e fino al termine dell'anno nel quale sarà stata conclusa la pace, l'imposta sui proventi degli amministratori delle Società anonime e di quelle in accomandita per azioni istituita coll'allegato *B* al decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, sarà dovuta nella misura seguente:

il 5 0[0 fino a L. 2500; il 10 0[0 da L. 2501 a L. 5000; il 12 0[0 da L. 5001 a L. 10.000; il 15 0[0 da L. 10.001 a L. 20.000; il 20 0[0 da L. 20.001 a L. 40.000; il 25 0[0 da L. 40.001 in più.

Art. 10.

Nulla è innovato circa il contributo del centesimo di guerra stabilito col decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *A*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1530 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 19 novembre 1914, n. 1421, che dà facoltà al Governo di adottare i provvedimenti necessari per la formazione dei testi unici e dei regolamenti generali per le tasse sugli affari;

Visto il Nostro decreto 12 luglio 1917, che proroga il termine dei lavori della Commissione;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-918 sono assegnate le somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 27. « Compensi al personale di ruolo e straodinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari, ecc. » lire mille (L. 1000).

Cap. n. 387 (aggiunto). « Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della compilazione dei testi unici, ecc. » lire tremilacinquecento (L. 3500).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1538 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, numero 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859;

Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 22 agosto 1917;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, a termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire sei e centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo, in luogo di lire quattro e centesimi cinquanta di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 6,50 verrà distribuito nel modo seguente:

a) L. 4 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo per l'esercizio 1917, a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396, in luogo del contributo di cui alla lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859;

b) L. 1,52 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario per l'esercizio 1917, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, in luogo del contributo di cui alla lettera *b*) del citato decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859;

c) L. 0,65 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1915, in sostituzione del contributo di cui alla lettera *c*) del citato decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859;

d) L. 0,33 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1915 in sostituzione del contributo di cui alla lettera *d*) del citato decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, e altresì al bilancio sanitario per l'esercizio 1916.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo totale di lire 6.50 per tonnellata, fissato come sopra, a partire dal 1° ottobre 1917. Alla riscossione della differenza fra il nuovo contributo di L. 6,50 e quello effettivamente incassato dalle ferrovie dello Stato nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1917 provvederà il Consorzio solfifero siciliano mediante trattenuta sulle somme da esso dovute per qualsiasi titolo ai debitori della medesima differenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1547 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 5 agosto 1917, n. 1229;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri per l'interno e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rinnovazione straordinaria delle licenze d'esercizio disposta dall'art. 1 del decreto 5 agosto 1917, n. 1229, si effettua mediante dichiarazione da apporsi, sull'atto di licenza o sull'atto di autorizzazione già esistenti, dalle autorità rispettivamente competenti a rilasciarli. Tale dichiarazione deve essere del tenore seguente: « Visto per rinnovazione straordinaria », seguita dalla data e dalla firma.

La dichiarazione è rilasciata soltanto dietro presentazione della bolletta comprovante l'avvenuto totale pagamento della tassa di cui all'art. 1 del decreto 5 agosto 1917, n. 1229.

Art. 2.

La tassa di rinnovazione straordinaria viene ridotta alla metà a favore di quegli esercenti che abbiano pagato dopo il 31 dicembre 1915 la tassa originaria di licenza per apertura di nuovo esercizio o per rilievo di licenza già esistente.

Quando la tassa di rinnovazione straordinaria superi le lire duecento gli esercenti hanno facoltà di pagarla in due rate, la prima al 31 ottobre e l'altra al 31 dicembre 1917.

Art. 3.

La liquidazione della tassa per la rinnovazione straordinaria della licenza a carico dei conduttori di albergo, i quali si siano valsi della facoltà loro concessa con l'art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 1915, numero 888, deve essere fatta sul 50 0[0 del canone locativo o sulla maggiore somma da essi eventualmente versata al locatore per l'anno locativo in corso.

Art. 4.

All'obbligo della rinnovazione straordinaria stabilita dall'art. 1, primo comma, del decreto 5 agosto 1917, n. 1229, sono soggette anche le autorizzazioni del prefetto a vendere negli esercizi pubblici bevande alcooliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume, di cui all'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 632.

Per tale rinnovazione straordinaria è dovuta la tassa di cui al n. 21, lettere *a*) e *b*) della tabella delle concessioni governative annessa al decreto 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *D*, da esigersi a cura del prefetto, mediante applicazione ed annullamento, sull'atto di autorizzazione già esistente, delle prescritte marche di concessione governativa, col « visto » di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Sono dispensati dall'obbligo della rinnovazione straordinaria delle licenze i titolari degli esercizi che, in seguito a richiamo sotto le armi, hanno dato all'autorità locale di pubblica sicurezza l'avviso di chiusura, a norma dell'art. 55 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 6.

Per la inosservanza delle disposizioni del decreto 5 agosto 1917, n. 1229, e del presente, sono applicabili le sanzioni comminate, oltrechè dal Codice penale, dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di provvedimenti contro l'alcoolismo e di tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore contemporaneamente a quelle del decreto 5 agosto 1917, n. 1229.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1411. **Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Guastalla (Reggio Emilia) di applicare agli effetti dell'anno 1917 la tassa sul bestiame con eccedenza per quasi tutte le voci dei limiti massimi normali.

N. 1412. **Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cavezzo (Modena) di applicare nell'anno 1917 la tassa sul bestiame in base alla tariffa eccedente i limiti massimi normali.

N. 1413. **Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sermide (Mantova) di applicare agli effetti del 1917 la tassa sul bestiame con eccedenza del massimo limite normale per le categorie « bovini » ed « equini e muli ».

N. 1414. **Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Dovadola (Firenze) di applicare nell'anno 1917 la tassa sul bestiame in base alla tariffa eccedente, ad eccezione della voce « capre », i limiti massimi normali.

N. 1415. **Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Saludecio (Forlì) di applicare pel solo anno 1917 la tassa sul bestiame con eccedenza dei massimi limiti normali per le due categorie « cavalli e muli » e « vitelli e vitelle ».

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Rossano (Cosenza).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Rossano, perdurando la impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 16 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rossano in provincia di Cosenza, 22 febbraio e 27 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rossano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Stilo (Reggio Calabria).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Stilo, non consentendo la persistente assenza di un rilevante numero di elettori, richiamati alle armi, di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 9 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, 15 febbraio e 17 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Stilo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Vico di Pantano (Caserta).

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Vico di Pantano, non essendo ancora possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dalla persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 21 aprile 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vico di Pàntano, in provincia di Caserta, 24 agosto, 23 novembre 1916, 25 febbraio e 24 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vico di Pantano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 30 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Bruzzano Zeffirio* (*Reggio Calabria*).

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Bruzzano Zeffirio perdurando l'impossibilità di procedere alla costituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 6 settembre 1915, che sciolse il Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reggio Calabria, 9 dicembre 1915, 16 marzo, 15 giugno, 14 settembre, 7 dicembre 1916, 15 marzo e 10 giugno 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo.

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 20 settembre 1908, con cui il Consiglio provinciale di Teramo stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali, scorrenti nel suo territorio, la strada da Castellammare Adriatico al ponte di Villanova, lungo la sponda sinistra del Pescara;

Ritenuto che, procedutosi alla prescritta pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia, il Consiglio comunale di Pietranico si oppose alla proposta classificazione adducendo: che sulla sponda destra del Pescara, e ad esso parallela, in provincia di Chieti, esiste la strada Popoli-Pescara, la quale conduce anche a Castellammare Adriatico ed alla quale si accede da Villanova, percorrente un breve tratto della strada Nazionale n. 41, e che perciò sarebbe inutile la nuova strada, mentre altre potrebbero essere costruite già deliberate da quel Consiglio provinciale;

Considerato che la strada progettata dalla provincia di Teramo, mettendo capo da un estremo ad una nazionale e dall'altro alla stazione ferroviaria di Castellammare e al porto sulla foce del Pescara, gioverà ai molti centri abitati da essa attraversati; cosicchè presenta i requisiti richiesti dall'art. 13, lettera *d*) della legge sui lavori pubblici;

Che, ad escludere in essa il carattere di provincialità, non vale la esistenza della strada provinciale Popoli-Pescara, la quale situata in territorio di provincia diversa, se unisce anch'essa Villanova a Castellammare, non serve direttamente tutti i Comuni intermedi sull'opposta sponda del Pescara nelle comunicazioni con lo scalo ferroviario ed il porto sopramenzionati;

Che neppure la considerazione che altre strade già deliberate dalla Provincia sieno da costruire può essere di ostacolo a che si provveda ora alla costruzione di quella in argomento;

Che pertanto l'opposizione del comune di Pietranico è inattendibile;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada da Castellammare Adriatico al ponte di Villanova, lungo la sponda sinistra del Pescara, della

lunghezza di circa 11 km., è classificata tra le provinciali di Teramo:

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 26 settembre 1917 in Cozzo di Lomellina, provincia di Pavia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Ministeriale del 15 aprile 1917:

Badinotti Maria Antonietta, nata Iannacci, telefonista, collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 19 marzo 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 21 giugno 1917:

Guenza Margherita, nata Belfi, telefonista, richiamata in attività di servizio, dal 1° giugno 1917.

Con decreto Ministeriale del 27 giugno 1917:

Mondin Maria, nata Forzani, telefonista, richiamata in attività di servizio, dal 1° giugno 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1917:

Lo Cascio Giuseppina, nata Giani, telefonista, richiamata in attività di servizio dal 20 maggio 1917 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 21 maggio 1917.

Ceresa Teresa, id., richiamata in attività di servizio dal 24 maggio 1917 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 25 maggio 1917.

Con decreto Ministeriale del 27 giugno 1917:

Silvestro Caterina, nata Domingo, telefonista, collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 23 maggio 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1917:

Radice Enrichetta, vedova Tamborini, telefonista, richiamata in attività di servizio dal 24 maggio 1917 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 25 maggio 1917.

Perinetti Calvina, id., collocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° giugno 1917.

Ramella Onorina, id., collocata in aspettativa a sua domanda per motivi di malattia, dal 16 giugno 1917.

Bevacqua Eugenia, nata Massari, applicata, collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 giugno 1917.

Muzio Liliana, nata Pecchioli, telefonista, richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1917.

Tamborini Ida, id., richiamata in attività di servizio dal 4 giugno 1917.

Guerrieri Fosca, nata Bodi, applicata, richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1917.

Tordi Clelia, telefonista, richiamata in attività di servizio dal 4 giugno 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1917:

Bragardo Irma, telefonista, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 19 maggio 1917.

Longatti Giuseppa, id., collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 25 maggio 1917.

Celli Pia, applicata, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° giugno 1917.

Tognalotti Pierina, nata Simonetti, id., collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1917.

Brambilla Ida, vedova Lagorio — Sacripanti Olga Vittoria, nata Bartolani — Giordanengo Giuseppa, telefoniste, collocate in aspettativa d'autorità per motivi di famiglia dal 1° giugno 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 5 luglio 1917:

Valvassura Anita, nata Artioli, telefonista, richiamata in attività di servizio dal 14 giugno 1917 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 15 giugno 1917.

Morpurgo Ada, id., richiamata in attività di servizio dal 16 giugno 1917.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1917.

	30 giugno 1917	AL 31 agosto 1917	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	375,907,824 35	562,435,900 68	+ 186,528,076 33
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	2,679,198,169 48	(1) 3,872,310,123 59	+ 1,193,111,954 11
Insieme	3,055,105,993 83	4,434,746,024 27	+ 1,379,640,030 44
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	9,975,624,942 54	11,549,929,527 40	— 1,574,304,584 86
Situazione del Tesoro	— 6,920,518,948 71	— 7,115,183,503 13	— 194,664,554 42

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 166,818,885.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1916-917	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	— 13,025,845 23	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	388,933,669 58	
			375,907,824 35

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	415,352,616 78	391,046,950 23	806,399,567 01	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	2,024 04	7,541 04	9,565 08	
	» III. - Movimento di capitali	365,261,256 77	1,001,882,023 43	1,367,143,280 20	
	» IV. - Partite di giro	10.885,071 62	4,609,265 68	15,494,337 30	
		791,500,969 21	1,397,545,780 38	2,189,046,749 59	
					2,189,046,749 59
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	700,121,243 24	859,699,404 05	1,559,820,647 29	
	Vaglia del Tesoro	1,683,156,807 50	957,677,973 37	2,640,834,780 87	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	500,000,000 —	—	500,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	46,302,385 39	—	46,302,385 39	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	136 37	—	136 37 —	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	499,740 65	2,105,000 —	2,604,740 65	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	49,000,000 —	49,000,000 —	98,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	10,000,000 —	—	10,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	17,199 59	100,000 —	117,199 59	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	237,818,327 21	334,791,804 42	622,610,131 63	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero . .	272,512,637 46	805,343,180 95	1,077,855,818 41	
	Biglietti di Stato	48,000,000 —	44,000,000 —	92,000,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 . .	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali reintegro di anticipazioni di Cassa (legge 16 luglio 1914, n. 683	—	—	—	
	Cassieri militari	697,219,620 10	552,118,671 34	1,249,338,291 44	
		4,244,648,097 51	3,654,836,034 13	7,899,484,131 64	
					7,899,484,131 64
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	16,014 25	811 50	16,825 75	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	152,215,807 85	193,570,661 46	345,786,469 31	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		152,231,822 10	193,571,472 96	345,803,295 06	
					345,803,295 06
				Totale . . .	10,810,242,000 64

1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 AGOSTO 1917. AVERE

(b) Fondo di cassa al 31 agosto 1917	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	94 829,073 62	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	407 606,827 06	
			502,435,900 68

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,248,987,584 95	1,093,383,641 31	2,342,371,226 26	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	169,162 63	3,526,650 36	3,695,812 99	
	» III. - Movimento di capitali	6,772,357 34	8,328,101 42	15,100,458 76	
	» IV. - Partito di giro	3,407,438 91	19,136,191 71	22,543,630 62	
		1,259,336,543 83	1,124,374,584 80	2,383,711,128 63	2,383,711,128 63
	Decreti di scarico	175 38	—	175 38	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		175 38	—	175 38	175 38
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	193,975,749 80	341,763,091 55	535,738,841 35	
	Vaglia del Tesoro	1,922,861,504 91	1,027,352,845 22	2,950,214,350 13	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	23,701 75	9,698 57	33,400 32	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	35,000,000 —	—	35,000,000 —	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	65,000 —	—	65,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	230,350,765 06	337,183,856 79	567,534,621 85	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero	180,510,355 22	811,542,799 60	992,053,154 82	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro (a)	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	Cassieri militari	710,125,769 58	534,414,408 73	1,244,540,178 31	
		3,272,912,846 32	3,052,266,700 46	6,325,179,546 78	6,325,179,546 78
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	36,241,854 62	229,130,017 31	265,371,871 93	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,582,928 28	2,823,364 67	4,406,292 95	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	19,575,119 —	21,886,669 31	41,461,788 31	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	3,713,412 11	15,448,898 39	19,162,310 50	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	475,603,116 70	732,909,868 73	1,208,512,985 43	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cu ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		536,716,430 71	1,002,198,818 46	1,538,915,249 17	1,538,915,249 17
				Totale	10,810,242,000 64

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 165.818.885 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1917	Al 31 agosto 1917
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	4,113,407,847 24	5,137,439,653 18
Vaglia del Tesoro	1,352,684,835 04	1,043,395,265 78
Banche — Conto anticipazioni statutarie	1,285,000,000 —	1,785,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	46,302,385 39
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	336,710,557 59	336,677,293 55
Id. del Fondo culto id. id.	913,996 72	3,518,737 37
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	414,317,473 41	477,317,473 41
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	18,700,000 —	28,700,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	4,790,747 06	4,842,946 65
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	309,494,833 78	364,570,343 56
Incassi da regolare	51,651,803 22	137,454,471 81
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	8 073 335 —	8,073,335 —
Biglietti di Stato	1,051,800,000 —	1,143,800,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	179,079,508 57	183,877,621 70
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	104,000,000 —	104,000,000 —
Totale . . .	9,975,024,942 54	11,549,929,527 40

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1917	Al 31 agosto 1917
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	79,041,601 09	344,396,647 32
Id. del Fondo pel culto id. id.	17,215,307 84	21,621,609 79
Cassa depositi e prestiti	394,708,571 41	436,170,359 72
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1288	308,533,681 87	308,533,681 87
Amministrazioni varie	62,784,645 89	81,946,953 39
Ministero della guerra:		
Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a'termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	35,447,945 08	35,447,945 08
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge id. c. s. art. 16)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	—	—
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	12,500,000 —	12,500,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge 17 luglio 1910, n. 511)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	.	—
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	52,965,000 —	52,965,000 —
Ministero delle colonie:		
n conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 19 n. 08,138)	600,000 —	600,000 —
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	600,000 —	—
Ministero degli esteri (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	—	—
Indennità cinese (legge 13 giugno 1911, n. 543)	13,604,830 90	13,604,830 90
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	1,449,204,936 22	2,043,462,518 82
Diversi	42,280,116 98	336,439,050 50
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	8,073,335 —	8,073,335 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	31,752,647 20	31,752,647 20
Totale	2,679,10[illegible],169 48	3,872,310,123 59

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 agosto 1917 ascendeva a L. 263.154.023,23.

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 105.089.026,03.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1917 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1917-918, comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di agosto 1917	Mese di agosto 1916	DIFFERENZA nel 1917	Da luglio 1917 a tutto agosto 1917	Da luglio 1916 a tutto agosto 1916	DIFFERENZA nel 1917
Entrata ordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	939,755 65	805,048 84	+ 134,706 81	21,477,403 43	2,225,548 11	+ 19,251,855 32
CONTRIBUTI — Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	40,776,021 62	35,879,211 51	+ 4,896,810 11	41,446,350 42	36,073,357 68	+ [2]) 5,372,992 74
Redditi di R. M. e varî	65,070,574 63	51,563,102 85	+ 13,507,471 78	66,283,171 51	53,438,197 97	+ [2]) 12,844,973 54
Contributo centesimo guerra	16,252,113 93	8,815,723 91	+ 7,436,390 02	20,198,955 79	11,366,498 25	+ [2]) 8,832,457 54
Extraprofitti di guerra	41,094,187 98	160,231 99	+ 40,933,955 99	41,370,019 26	160,231 99	+ [2]) 41,203,787 27
Esenzione servizio militare	2,466,984 17	1,716,425 39	+ 750,558 78	3,432,578 42	1,753,006 28	+ [2]) 1,679,572 14
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	39,783,201 08	30,667,814 13	+ 9,115.386 95	92,492,731 28	68,671,247 96	+ [2]) 23,821,483 32
Prodotto del movimento a G. e P. V.	12.728,618 15	344,610 19	+ 12,384,007 96	13,134,088 09	682,555 22	+ [2]) 12,451,532 87
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	—	—	—
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	10,956,879 47	11,390,667 31	— 433,787 84	39,789,948 03	23,427,218 84	+ [2]) 16,362,729 19
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	34,611,842 90	33,889,600 23	+ 722,242 67	89,295,144 41	59,460,896 31	+ [2]) 29,834,248 10
Dazio sull'importaz. del grano	4,247 30	30 90	+ 4,216 40	20,883 53	56,295 28	— 35,411 75
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	7,239,048 04	2,738,930 12	+ 4,500,117 92	13,884,085 25	5,204,537 —	+ [2]) 8,679,548 25
Privative:						
Tabacchi	59,474,614 51	48,594,376 47	+ 10,880,238 04	109,585,148 06	90,802,006 42	+ [2]) 18,783,141 64
Sali	10,831,936 93	10,162,455 35	+ 669,481 58	18,987,954 22	18,740,002 42	+ 247,951 80
Fiammiferi e carte da giuoco	4,088,302 22	—	+ 4,088,302 22	7,317,112 95	—	+ [2]) 7,317,112 95
Chinino	361,779 68	544,306 87	— 182,527 19	931,848 19	912,147 12	+ 19,701 07
Lotto	6,714,697 24	13,429,093 23	— 6,714,395 99	13,555,488 34	19,419,922 67	— 5,864,434 33
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	20,483,200 02	17,908,666 50	+ 2,574,533 52	39,028,505 16	33,190,643 65	+ 5,837,861 51
Telegrafi	3,427,797 96	3,147,671 65	+ 280,126 31	3,474,963 30	3,164,789 —	+ 310,174 30
Telefoni	808,352 20	770,295 94	+ 38,056 26	3,936,706 36	3,823,354 86	+ 113,351 50
Servizi diversi	1,838,675 33	2,138,238 57	— 299,563 24	4,390,435 70	4,523,925 38	— 133,489 68
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,445.436 79	7,443,748 02	— 4,998,311 23	54,642,984 79	9,154,243 21	+ 45,488,741 58
Entrate diverse	15,959,728 47	13,780,471 36	+ 2,179,257 11	59,685,710 15	29,228,692 —	+ 30.457,018 15
Totale *Entrata ordinaria*	398,357,996 27	295,890,721 33	+ 102,467,274 94	758,362,216 64	475,479,317 62	+ 282,882,899 02
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	533,293 57	279,037 40	+ 254,256 17	572,882 91	634,958 11	— 62,075 20
Entrate diverse	14,248,789 48	12,980,524 98	+ 1,268,264 50	44,991,247 21	44,090,560 19	+ 900,687 02
Capitoli aggiunti per resti attivi	2,212,537 46	21,563 03	+ 2,190,974 43	2,473,220 25	38,783 05	+ 2,434,437 20
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	2,024 04	7,288 99	— 5,264 95	9,565 08	7,532 09	+ 2,032 99
CATEGORIA III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	347,757 48	538,834 37	— 191,076 89	523,911 19	721,309 32	— 197,393 13
Accensione di debiti	[1]) 328,445,166 21	406,197,030 15	— 77,751,863 94	1,283,653,679 19	814,037,857 94	+ 469,615,821 25
Riscossioni di crediti	458 24	—	+ 458 24	458 24	—	+ 458 24
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	171,072 31	6,694,293 77	— 6,523,221 46	15,450,126 04	7,173,153 29	+ 8,276,972 75
Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	100,000 —	345,000 —	— 245,000 —	100.000 —	345,000 —	— 245,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	1,896,892 16	209,370 64	+ 1,687,522 32	2,420,351 83	1,505,319 30	+ 915,032 53
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	32 30	— 32 30	2,338 86	32 30	+ 2,306 56
Prelevamenti da fondi speciali	1,737.448 08	80,000 —	+ 1,657,448 08	2,057,448 08	190,760 —	+ 1,866,688 08
Ricuperi diversi	167,517 24	130,631 25	+ 36,885 99	233,868 53	162,167 18	+ 71,701 35
Capitoli aggiunti per resti attivi	32,394,944 25	39,407,958 66	— 7,013,014 41	62,701,098 24	40,808,516 16	+ 21,892.582 08
Totale *Entrata straordinaria*	382,257,901 32	466,891,565 54	— 84,633,664 22	1,415,190,195 65	909,715,948 93	+ 505,474,246 72
CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*	10,885,071 62	9,422,061 80	+ 1,463,009 82	15,494,337 30	14,749,338 84	+ 744,998 46
Totale generale	791,500,959 21	772,204,348 67	+ 19,296,620 54	2,189,046,749 59	1,399,944,605 39	+ 789,102,144 2

(1) Di cui L. 140,456,950.70 per buoni speciali collocati all'estero e L. 167,872,914.73 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1917 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1917-918, comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di agosto 1917	Mese di agosto 1916	DIFFERENZA nel 1917	Da luglio 1917 a tutto agosto 1917	Da luglio 1916 a tutto agosto 1916	DIFFERENZA nel 1917
Ministero del tesoro	22,876,518 76	14,976,457 89	+ 7,900,060 87	81,919,282 72	56,553,804 29	+ 25,365,478 43
Id. delle finanze	24,196,900 15	28,062,358 95	— 3,865,458 80	36,620,159 47	39,327,278 02	— 2,707,118 55
Id. di grazia e giustizia	4,201,214 78	4,154,036 05	+ 47,178 73	7,717,601 70	7,672,711 35	+ 44,890 35
Id. degli affari esteri	831,904 17	13,801,182 05	— 12,969,277 88	1,015,019 21	14,108,772 85	— 13,093,753 64
Id. dell'istruzione pubblica	12,598,088 50	26,972,790 18	— 14,374,701 68	62,664,525 89	59,497,371 94	+ 3,167,153 95
Id. dell'interno	11,607,416 73	11,986,144 66	— 378,727 93	31,050,679 09	31,709,954 69	— 659,275 60
Id. dei lavori pubblici	12,395,236 78	13,801942 89	— 1,406,706 11	21,975,392 29	19,489,861 95	+ 2,485,530 34
Id. delle poste e dei telegrafi	13,402,981 39	15,640,313 77	— 2,237,333 38	18,104,700 37	21,949,452 52	— 3,844,752 15
Id. della guerra	1,038,668,170 07	893,023,491 39	+145,644,678 68	1,782,549,903 45	1,382,292,952 30	+ 400,256,951 15
Id. della marina	59,679,805 87	57,547,970 37	+ 2,131,835 50	85,455,787 98	83,831,447 39	+ 1,624,340 59
Id. delle colonie	205,226, 18	227,464 68	— 22,238 50	126,554,461 06	131,391,787 08	— 4,837,326 02
Id. dell'agricoltura	2,428,681 81	3,407,798 82	— 979,117 01	4,958,678 67	4,507,453 34	+ 451,225 33
Id. industria, commercio e lavoro	951,011 83	1,613,784 29	— 662,772 46	1,388,369 91	1,908,830 36	— 520,460 45
Id. trasporti	5,244,882 90	—	+ 5,244,882 90	7,724,378 66	—	+ 7,724,378 66
Id. delle armi e munizioni	50,048,503 91	—	+ 50,048,503 91	114,012,188 16	—	+ 114,012,188 16
Totale pagamenti di bilancio	1,259,336,543 83	1,085,215,735 99	+174,120,807 84	2,383,711,128 63	1,854,241,678 08	+ 529,469,450 55
Decreti di scarico	175 38	—	+ 175 38	175 38	49 24	+ 126 14
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	1,259,336,719 21	1,085,215,735 99	+174,120,983 22	2,383,711,304 01	1,854,241,727 32	+ 529,469,576 69

(2) Maggiori accertamenti.

Roma, 20 settembre 1917.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 4 aprile 1917;

Dirette.

Assirelli Alfredo, soldato, L. 612 — Rubini Egidio, caporal maggiore, L. 720 — Vienna Ermenegildo, caporale, L. 1344 — Brescia Donato, soldato, L. 612 — Alzona Angelo, caporale, L. 720 — Cinque Luigi, soldato, L. 1008 — Frizone Mario, id., L. 1008 — Dezio Giacomo, id., L. 612 — Gagliardi Michele, id., L. 612 — Caggiano Antonio, id., L. 612 — Di Nora Pietro, id., L. 612.

Terzano Pasquale, soldato, L. 612 — De Paoli Ettore, id., L. 612 — Merlo Pietro, id., L. 612 — Silva Giovanni, id., L. 612 — Santolini Rodogasio, id., L. 612 — Di Girolamo Vincenzo, id, L. 612 — De Vito Alberto, id, L. 1008 — Benucci Angiolo, id, L. 612 — Salvetti Carlo, caporale, L. 720 — Berruto Giovanni, sol-

dato, L. 612 — Bussinelli Arturo, id., L. 612 — Luchini Rodolfo, id., L. 612 — Boscolo Emanuele, id., L. 1008 — Massaro Romano, caporale, L. 720 — Bolfo Antonio, soldato, L. 612 — Moretti Domenico, id., L. 1008 — Ratti Giovanni, id., L. 612 — Priare Giovanni, id., L. 612 — Peccina Bernardino, id., L. 1008 — Casacci Sante, caporale, L. 720 — Spina Bernardo, id., L. 720.

Conacchio Alberto, soldato, L. 612 — Andreotti Enrico, id., L. 612 — Rossettini Tito, id., L. 1008 — Susini Iacopo, applicato, L. 612 — Amessano Carlo, soldato, L. 612 — Cazzador Sante, caporale, L. 720 — Bianchi Carlo, soldato, L. 1008 — Ferranti Romolo, id., L. 612 — Beggini Ermenegildo, caporal maggiore, L. 1344 — Mazzarino Antonio, soldato, L. 612 — Carmignani Amerigo, id., L. 612.

Vedove.

Bedin Matilde di Fiorinotti Giovanni, caporale, L. 840 — Nicolino Francesca di Debernocchi Federico, soldato, L. 630 — Magni Maria di Comi Basilio, id., L. 630 — De Angelis Angela di Baldini Alessandro, id., L. 630 — La Loggia Angela di Indica Antonino, id., L. 630 — Cantarello Vittoria di Castello Emilio, id., L. 630 — Micheli Vilvia di Chirubini Primetto, id., L. 630 — Ferro Maria di Polo Giuseppe, id., L. 730 — Noviello Pasqualina di Salsano Nicola, id, L. 630 — Gonnacchi Maria di Costa Francesco, id., 630.

Sonnati Angiola di Guerra Egidio, soldato, L. 630 — Goti Ersilia di Fei Angiolo, id., L. 630 — Lucchi Angela di Ghidotti Luigi, id., L. 680 — Padula Maria di Di Leo Francesco, id., L. 630 — Leonardi Maria di Camarini Arturo, id., L. 630 — Veneri Erminia di Ciocco Eugenio, id., L. 680 — Zamperin Elvira di Garbino Federico, caporal maggiore, L. 840 — Cavalera Agata di Vergari Giuseppe, soldato, L. 630 — Cancellier Regina di Buso Giuseppe, id., L. 630 — Giavardi Maria di Tarenzi Ernesto, id., L. 630 — Damin Eufrasia di Vello Agostino, caporale, L. 890 — Marcieri Cecilia di Baldan Giovanni, soldato, L 630 — Esposito Luisa di Marzullo Francesco, id., L. 680 — Signorile Anna di Amatulli Pasquale, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 ottobre 1917, in L. 142,46

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 1° ottobre 1917, da valere per il giorno 2 ottobre 1917 :

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	133 25	—
Londra (lire sterline)	36 71	—
Svizzera (franchi svizzeri)	Inquotato	Inquotato
New York (dollari)	7 70	—
Buenos Ayres (pesos carta)	Inquotato	Inquotato
Cambio dell'oro	Inquotato	Inquotato

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 1° ottobre 1917, da valere per il giorno 2 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto (1906)	81 82	0.892
3.50 % netto (1902)	Inquotato	0.892
3 % lordo	Inquotato	0.008
5 % netto	91 29	1.274

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano

L'*Agenzia Stefani* comunica :

Comando supremo, *1° ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 860).

Sull'altopiano di Bainsizza il nemico rinnovò i tentativi di attacco delle posizioni da noi recentemente conquistate. Venne sempre nettamente respinto.

Il numero dei prigionieri fatti nell'azione offensiva, in questi ultimi tre giorni, ascende a 2019 di cui 63 ufficiali.

Sul Carso viva attività di pattuglie.

In Val di Fumo (Adamello) nuclei nemici che tentavano raggiungere le nostre posizioni tra il Passo della Porta e il Passo Forcel Rosso, vennero fugati ed inseguiti da nostre pattuglie, che si impadronirono di abbondanti munizioni ed esplosivi.

Nella notte sul 30, velivoli nemici lanciarono bombe sugli abitati di Palmanova, Aquileia, Monfalcone ed altre località del Basso Isonzo senza recare danno; una donna rimase uccisa.

Cadorna.

Settori esteri.

La lotta in Livonia, ai confini della Bucovina e in Moldavia pare vada rallentandosi, perchè i comunicati ufficiali dei belligeranti non accennano che a cannoneggiamenti più o meno violenti e a qualche piccolo scontro di secondaria importanza. Anche in Fiandra essa ha perduto un poco della sua primitiva asprezza su taluni punti, ma prosegue sempre violenta sulla strada di Ménin e a nord di Ypres, là dove i tedeschi hanno mostrato in ogni tempo il maggiore interesse a conservare le loro strategiche posizioni.

In Piccardia e in Champagne i francesi resistono brillantemente a tutti i furiosi reiterati tentativi del nemico per riconquistare, in ispecie sulle due rive della Mosa, le posizioni perdute gli scorsi mesi.

In Macedonia piccole operazioni hanno permesso alle forze della Intesa di riportare ieri e ier l'altro qualche successo locale fra i laghi, infliggendo perdite ai bulgari.

Un comunicato ufficiale del maresciallo Maude informa d'una nuova, importante vittoria inglese a Ramadie, in Mesopotamia. La battaglia, che durò tutta la giornata, fu eccezionalmente aspra e il còmpito delle truppe inglesi oltre ogni dire difficilissimo.

Tale vittoria è tanto più importante in quanto che i tedeschi avevano recentemente manifestato l'intenzione d'iniziare un'offensiva contro Bagdad, appunto per la medesima strada.

Il 26 dello scorso mese, urtando in una mina presso l'estremità meridionale dell'isola di Oesel, saltò in aria la controtorpediniera russa *Okhotnik*. Secondo un rapporto ricevuto il 29, furono salvati soltanto 43 uomini; tutti gli ufficiali, nonchè un quarto dei combattenti, che restarono volontariamente a bordo, perirono.

Il comandante delle forze della metropoli inglese annunzia che, in conseguenza del raid compiuto ier l'altro da aeroplani tedeschi, si ebbero, in tutte le regioni, 9 morti e 42 feriti. I danni materiali non sono molto grandi.

Squadriglie di aereoplani francesi ed inglesi hanno ieri bombardato efficacemente stazioni ferroviarie, accantonamenti, officine, hangars nemici, e, per rappresaglia, la città fortificata di Stuttgart.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra:

LONDRA, 30. — Un comunicato circa le operazioni dell'esercito in Mesopotamia dice:

Nella notte del 27 settembre attaccammo Mushaia ad oltre sei chilometri ad est di Ramadie. All'alba del 28 settembre Mushaia fu occupata senza difficoltà. Continuando la sua avanzata la nostra colonna attaccò da sud-est la principale posizione turca presso Ramadie, mentre la nostra cavalleria si dirigeva verso ovest. L'aspra battaglia che ne è derivata durò tutta la giornata, ma al tramonto le nostre truppe si erano impadronite della principale posizione nemica e accerchiavano Ramadie ad est, a sud e a sud-est. Le nostre truppe dimostrarono grande valore e tenacia in condizioni difficilissime.

Il nemico tentò di rompere la nostra stretta verso ovest durante la notte, ma fu respinto dalla cavalleria. Le nostre truppe, riprendendo vigorosamente l'attacco all'alba del 29, accerchiarono completamente il nemico, il quale verso le ore 9 capitolava dovunque.

Sono state fatte parecchie migliaia di prigionieri compreso Ahmed Bey, comandante turco e il suo stato maggiore.

Il nemico è stato completamente sorpreso e la guarnigione di Ramadie è caduta quasi completamente nelle nostre mani.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Attività di artiglieria su alcuni punti del fronte dell'Aisne.

Un colpo di mano nemico sui nostri piccoli posti nella regione di Ailles non procurò che perdite agli assalitori.

In Champagne nostri riparti penetrarono nelle linee tedesche a nord di Ville-sur-Tourbe, distrussero ricoveri e ricondussero prigionieri.

Sulle due rive della Mosa la notte fu contrassegnata da violente azioni di artiglieria, particolarmente tra la Mosa e Bezonvaux.

Nel settore di Forges, dopo vivo bombardamento, i tedeschi tentarono di avvicinarsi alle nostre linee. I nostri fuochi li rispinsero facilmente. Un altro tentativo sulla riva destra fallì del pari.

In Lorena, in scontri di pattuglie nella regione di La Seille, facemmo prigionieri.

L'aviazione nemica bombardò questa notte la regione di Bar-le-Duc, cagionando danni materiali e facendo parecchie vittime.

Nella giornata del 30 settembre cinque aeroplani tedeschi furono abbattuti in combattimenti aerei ed altri sette apparecchi nemici caddero privi di direzione nelle loro linee.

Nostre squadriglie da bombardamento lanciarono numerosi proiettili sulla stazione e sull'accantonamento di Fresnoy-le-Grand, ove furono constatati violenti incendi, come pure sulle stazioni di Thionville, Mezieres, Dieuz, e le officine di Hagondange.

Per rappresaglia dai bombardamenti tedeschi sulla città aperta di Bar-le-Duc due nostri aeroplani lanciarono nella notte dal 30 settembre al 1° ottobre trecento chilogrammi di proiettili sulla città fortificata di Stuttgart.

In Belgio bombardammo campi di aviazione nella regione di Roulers e Thielt e le stazioni di Lichtervelde, Staden e Cortemark.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sul fronte dell'Aisne azioni di artiglieria piuttosto vive nel settore Laffaux-Ailles e nella regione tra La Miette e l'Aisne.

A nord di Braye un nostro riparto, composto di un ufficiale e dodici uomini, ha eseguito un colpo di mano su una trincea avversaria ed ha ricondotto, senza aver subito perdite, tredici prigionieri.

Sulla riva destra della Mosa, dopo violento bombardamento, i tedeschi hanno pronunziato un attacco tra il bosco Le Chaume e Bezonvaux. Un combattimento accanito si è impegnato nei nostri elementi avanzati, ove il nemico era riuscito a penetrare, ed è terminato con nostro vantaggio. La nostra linea è stata interamente ristabilita; abbiamo fatto una quindicina di prigionieri.

Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

L'artiglieria nemica ha mostrato considerevole attività durante la notte ad est ed a nord di Ypres e nel settore di Nieuport.

Nient'altro di importante da segnalare.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Stamane alle 5,30 i tedeschi sferrarono un potente attacco sopra un fronte di oltre un miglio contro le nostre nuove posizioni a nord della strada Ypres-Ménin e ad est del bosco del Poligono. La fanteria tedesca, avanzando in tre ondate successive, subì forti perdite sotto il nostro fuoco di fucileria e sotto il fuoco di sbarramento dell'artiglieria. Venne respinto in disordine. Le nostre truppe inseguirono il nemico e fecero alcuni prigionieri.

Nelle tre ore che seguirono i tedeschi rinnovarono per due volte i loro attacchi con grandi forze sullo stesso fronte. Seguì un violento combattimento e di nuovo il nemico fu respinto su tutti i punti, eccetto nell'angolo a sud-est del bosco del Poligono, ove riuscì ad occupare due nostri posti avanzati.

Durante la giornata, in vicinanza di Bullecourt e a sud e a nord di Lens, l'artiglieria tedesca manifestò qualche attività.

Durante il settembre scorso abbiamo fatto 5296 prigionieri, fra cui 146 ufficiali, ed abbiamo preso 11 cannoni, di cui tre pesanti, 57 mortai da trincea e 377 mitragliatrici.

PARIGI, 1. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 30 settembre, dice:

La nostra artiglieria eseguì tiri di distruzione contro le batterie nemiche nell'ansa della Cerna e a nord di Monastir.

Due ricognizioni che cercavano di giungere alle posizioni italiane furono respinte.

LONDRA, 1. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Nostri velivoli navali bombardarono gli obiettivi seguenti nella notte del 29 settembre: chiuse di Zeebrugge, aerodromi di Westrem e di Tourout, officine di Bruges e treni. Furono lanciate molte tonnellate di esplosivi, che conseguirono buoni risultati. Un grande incendio scoppiò nell'aerodromo di Saint-Denis Westrem. Ebbero luogo fra pattuglie molti scontri durante i quali due apparecchi nemici furono abbattuti. Uno di essi fu costretto ad atterrare interamente sbandato; un velivolo Gotha fu ugualmente costretto ad atterrare e si crede sia danneggiato. Tutti i nostri aeroplani sono tornati incolumi.

PIETROGRADO, 2. — Un comunicato del grande stato maggiore in data 1° ottobre dice:

Fronte settentrionale. — In direzione di Riga, cinque verste a sud della ferrovia, nella regione del villaggio di Spitale, le nostre avanguardie hanno ristretto le barriere dell'avversario ed hanno avanzato da 800 a 1000 passi.

Fronte occidentale e romeno. — Fuoco di fucileria.

Fronte del Caucaso. — Nulla di importante da segnalare.

Aviazione. — Il 28 settembre in direzione di Kowel sono stati lanciati 20 pudi di bombe sulle organizzazioni delle retrovie nemiche e, in direzione di Boutchacz, i nostri aeroplani *Ilia Mourometz* ne hanno lanciati altri 6 pudi. È stato constatato che il 28 settembre un nostro pilota, il sottufficiale Sapojnikoff, ha abbattuto un velivolo tedesco, che è caduto presso il villaggio di Vollavetz, a sud-ovest di Radaoutz.

La visita del Re d'Italia
ai Sovrani del Belgio e del Montenegro

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 1. — La sera del 28 settembre S. M. il Re d'Italia, dopo aver preso congedo alla stazione di Chantilly, dal Presidente della

Repubblica francese, si recò in automobile da S. M. il Re del Montenegro alla villa di Neuilly.

Lo accompagnavano il ministro della istruzione pubblica, onorevole Ruffini, il ministro della Real Casa, Mattioli-Pasqualini, il generale Brusati e l'ambasciatore Salvago-Raggi, nonchè il generale Jullien, capo del servizio militare francese presso il Re d'Italia.

Prima del pranzo, S. M. il Re del Montenegro presentò al Re di Italia il presidente del Consiglio dei ministri montenegrino Popovic e gli altri ministri.

Al pranzo presero parte tutta la Famiglia Reale montenegrina e S. M. il Re d'Italia col suo seguito, nonchè il ministro d'Italia presso la Corte montenegrina, barone Romano.

Dopo il pranzo S. M. il Re d'Italia partì da Parigi, direttamente per il fronte belga.

LE HAVRE, 1 (ufficiale). — Il Re d'Italia, accompagnato dal ministro dell'istruzione pubblica, on. Ruffini, dal primo aiutante di campo, generale Brusati, dal ministro della R. Casa, Mattioli-Pasqualini, dal ministro d'Italia, marchese Carignani, e dal colonnello Cappello, capo della Missione militare italiana presso i Gran quartieri generali britannico e belga, ha passato la giornata di sabato al fronte belga.

L'incontro ha avuto luogo al mattino in un villaggio di frontiera, ove il Re Alberto si era recato a ricevere il suo Augusto ospite.

I Sovrani si sono recati immediatamente al fronte per visitare le trincee di prima linea. Una granata è scoppiata presso gli ufficiali dei seguiti.

I Sovrani hanno assistito ad una rivista in un settore del fronte. Tre battaglioni di fanteria, composti di granatieri, carabinieri e ciclisti e un gruppo di cavalleria hanno sfilato superbamente.

Una colazione è stata servita nella residenza reale. Vi hanno assistito pure il barone de Broqueville, ministro degli esteri, i seguiti dei Sovrani e i generali Rucquey, Bernheim e Jacques Morel.

Nel pomeriggio il Re d'Italia e il Re Alberto hanno visitato il gran quartiere generale e l'ospedale di campagna del colonnello Deparé.

Il Re d'Italia è stato poi ossequiato dal ministro della guerra, generale De Ceuninck.

Recatisi poi a Furnes i due Sovrani, dall'alto della Grande Torre hanno avuto, con tempo chiaro, il superbo spettacolo del fronte belga. Hanno quindi visitato la sezione fotografica dell'aviazione, alla quale il Re d'Italia si è particolarmente interessato.

La giornata è terminata sul campo di aviazione, ove i migliori piloti belgi hanno eseguito brillanti voli, destando ammirazione per la loro abilità ed audacia con esercizi vari, come la « foglia morta » e la discesa a spirale. Il primo aviatore belga Thieffry ha ricevuto una decorazione dalle mani del Re d'Italia.

È seguito un pranzo cui hanno assistito il ministro della guerra, e i generali Orubbel e Yiebuyck.

Più tardi, nella serata, il Re d'Italia ha preso congedo dal Re Alberto.

Il Re d'Italia ha più volte espresso l'impressione di vita intensa e di forza ispiratagli dall'esercito belga ed ha avuto pure parole di ammirazione per la popolazione civile, che rimane stoica sotto gli incessanti bombardamenti.

CRONACA ITALIANA

La festa del Plebiscito. — Roma celebra oggi la ricorrenza del quarantasettesimo anniversario del Plebiscito che la univa alla gran Madre Italia. Interprete del sentimento della cittadinanza, il sindaco ha pubblicato un nobile manifesto.

Come di consueto, i palazzi capitolini e tutti gli edifizi del Comune sono imbandierati e questa sera saranno illuminati. Anche da molti stabilimenti pubblici e da gran numero di case private sventola il vessillo nazionale.

L'Unione italo-americana. — Ieri, in onore della Missione della Croce Rossa americana, venne offerta una colazione di addio dall'Unione italo-americana.

Fra le personalità intervenute trovavansi S. E. il presidente del Consiglio, Boselli, l'ambasciatore degli Stati Uniti, il ministro Scialoja, il marchese Borsarelli, in rappresentanza del ministro degli esteri, parecchi senatori e deputati ed altre notabilità. Aderirono gli onorevoli ministri Orlando, Riccardo Bianchi, Dallolio, Giardino, Arlotta ed il sindaco di Roma.

Al *dessert* l'on. Maggiorino Ferraris, presidente dell'Unione, pronunciò un elevato brindisi di saluto alla Commissione americana, e fu seguito da S. E. Boselli che, con fervido entusiasmo, parlò molto eloquentemente dei legami che uniscono Italia e America. Rispose il colonnello George Baker, presidente della Commissione della Croce Rossa americana, ringraziando per le cortesie ricevute, manifestando la sua ammirazione per tutto quanto l'Italia ha saputo compiere ed esprimendo la certezza che popolo ed esercito italiano sono destinati alla completa vittoria.

Parlò da ultimo l'ambasciatore Page, esaltando egli pure l'opera organizzatrice del nostro paese ed il valore dei nostri ammirevoli soldati.

Tutti gli oratori furono calorosamente applauditi.

Per il razionamento viveri. — Il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi on. Canepa ha inviato la seguente circolare telegrafica ai prefetti del Regno:

« Se qualche Comune chiede di differire la esecuzione dell'ordinanza 11 settembre sul razionamento giustificando la domanda con motivi plausibili, le SS. LL. sono autorizzate a concedere la proroga, purchè però questa non vada oltre il 31 ottobre corrente, termine ultimo ».

Mercato serico. — Il corrispondente ufficiale del Ministero per l'industria, commercio e lavoro telegrafa da Tokio, 26 settembre: « Il raccolto giapponese è stato stimato del 10 % inferiore all'annata scorsa, causa il cattivo rendimento dei bozzoli. Raccolto autunnale abbastanza regolare sebbene troppo caldo, umido. Quotazioni sete giapponesi Shinshu al 30 giugno Yen 1360, al 16 luglio Yen 1450, al 31 luglio Yen 1705, al 15 agosto Yen 1705, al 31 agosto Yen 1525, al 15 settembre Yen 1350, oggi Yen 1470 con tendenza ferma. Le esportazioni dal 1° luglio al 15 settembre sono state per l'America 59.207 balle (di cento Kin l'una), per l'Europa 5600 di cui 370 via Siberia; lo stock è di 13.800 piculs. Il mercato cascami è calmo; le esportazioni dal 1° luglio al 15 settembre per l'America 1451 balle (di tre piculs l'una), per l'Europa 7316; stock 12.000 piculs. Cambio a 4 mesi Frs. 3,10 per Yen ».

TELEGRAMMI "STEFANI"

WASHINGTON, 1. — Il ministro del vettovagliamento, Hower, ha lanciato un appello al paese, invitandolo durante la settimana dal 21 al 28 corrente ad unirsi in un grande movimento per l'economia alimentare.

Hover rileva l'importanza dei bisogni a cui gli Stati Uniti debbono far fronte: « Gli alleati, egli dice, costituiscono la nostra prima linea di difesa; bisogna che essi si nutrano poichè gli alimenti vinceranno la guerra ». Sarà fatta una propaganda di casa in casa fra 22 milioni di famiglie ed essa costituirà un tratto saliente della campagna. Si invitano uomini e donne ad arruolarsi per tale movimento.

HENSINGFORS, 1. (Ufficiale). — Il governatore generale ha ordinato di tradurre dinanzi ai tribunali il presidente e i membri della Dieta che penetrarono a forza nei locali della Dieta disciolta e tennero una seduta.

BUENOS AYRES, 30 settembre. — La sessione legislativa terminerà domani ed il presidente avrà da lunedì piena libertà di azione. Si assicura che decreterà lunedì stesso lo stato di assedio per scongiurare lo sciopero e per arrestare l'agitazione a favore della rottura con la Germania. Gli amici del presidente affermano che egli manterrà la neutralità. Gli organi del presidente, favorevoli alla rottura, hanno cambiato improvvisamente attitudine.

NEW YORK, 1. — L'*Associaded Press* annuncia che Carlo Tresca, editore del giornale socialista *L'Avvenire*, e Arturo Giovannitti, propagandista laburista, sono stati arrestati sotto l'accusa di essere coinvolti nei complotti contro il Governo dei « Lavoratori industriali del mondo ».

PIETROGRADO, 1. (Ufficiale). — L'ufficio speciale contro lo spionaggio ha effettuato il 27 settembre numerosi arresti di stranieri sospetti di partecipazione ad una organizzazione di spionaggio che operava come ufficio commerciale. È stata aperta una inchiesta.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.